



Assicurazione Vita

Assicurazione temporanea per il caso di morte in forma collettiva a capitale decrescente a tasso medio a premio unico anticipato a coperture del debito residuo del mutuo CheBanca! di

Genertellife S.p.A.

Il presente Fascicolo informativo, contenente
Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario, Atto di Adesione
deve essere consegnato al Debitore Assicurato prima della sottoscrizione dell'Atto di Adesione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.



Assicurazione temporanea per il caso di morte in forma collettiva
a capitale decrescente a tasso medio a premio unico anticipato

Polizza Collettiva 2.050.011 - Tariffa V5DRJ CB14 ed. 01/2014

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Debitore/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) Genertellife S.p.A., società appartenente al Gruppo Generali;
- b) Sede Legale e Direzione Generale in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA;
- c) Recapito telefonico: 041 5939611;
Sito Internet: www.genertellife-partners.it;
Indirizzo e-mail: genertellife@genertellife-partners.it;
- d) La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n° 1935 del 20.09.2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 01.10.2001) ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione italiane al numero 1.00141.

Nell'homepage di www.genertellife-partners.it è possibile consultare eventuali aggiornamenti relativi a questo fascicolo informativo che non dipendano da innovazioni normative.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto della Società, relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari a 1.529,9 milioni di Euro di cui:

- 168,2 milioni relativi al capitale sociale e
- 1.361,7 milioni relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità è pari al 186%; tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

“Assicurazione Vita” prevede una durata contrattuale minima di 10 anni e massima di 30 anni.

Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

- **prestazioni in caso di decesso.**

Si rinvia all'Articolo 6 delle Condizioni di Polizza per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni.

AVVERTENZA: *le prestazioni in caso di decesso prevedono delle Esclusioni che comportano una limitazione della copertura assicurativa; per i dettagli si rinvia all'Articolo 3 delle Condizioni di Polizza. Sulle prestazioni in caso di decesso è presente altresì un periodo di carenza (sospensione della copertura del rischio assicurato), per i cui dettagli si rinvia all'Articolo 5 delle Condizioni di Polizza.*

Si richiama l'attenzione del Debitore/Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nell'Atto di Adesione relative alla compilazione del questionario sanitario.

4. Premio

Il premio è determinato in relazione alla durata e all'ammontare del mutuo finanziato.

Il presente contratto prevede la corresponsione di un premio unico da versare al momento della sottoscrizione del mutuo. Ai fini del pagamento di tale premio unico, il Debitore/Assicurato nell'Atto di adesione autorizza CheBanca! S.p.A. a versare alla Compagnia il premio unico previsto per la copertura in caso di morte trattenendolo dall'importo del mutuo finanziato.

I costi a carico del Debitore/Assicurato sono i caricamenti descritti al Punto 5.1.1 della presente Nota Informativa. La quota parte percepita dall'intermediario è pari al 83,33% del valore percentuale del caricamento applicato al premio; ad esempio, per un importo di premio pari ad Euro 5.000,00 la quota parte percepita dall'intermediario è pari ad Euro 2.490,00.

AVVERTENZA: *in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Mutuo, la Compagnia restituisce al Debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa la Compagnia, su richiesta del Debitore/Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore eventualmente di un nuovo beneficiario designato.*

Si rinvia all'Articolo 18 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Come indicato dall'articolo 67-sexies comma 1 lettera b) del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), al fine di consentire al Debitore/Assicurato di verificare l'importo di premio unico dovuto, nella tabella che segue viene fornita la base di calcolo di tale premio. In tabella sono indicati, infatti, i tassi di premio, individuati in considerazione della durata del mutuo, che, applicati al capitale del mutuo e sommati ad un importo fisso di Euro 20,00, determinano il premio dovuto.

Durata	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tassi	1,341	1,516	1,704	1,905	2,120	2,348	2,590	2,847	3,121	3,413	3,725

Durata	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Tassi	4,056	4,408	4,781	5,174	5,590	6,029	6,496	6,992	7,521	8,083

N.B.: tassi di premio per Euro 100,00 di capitale.

Il premio dovuto sarà indicato nell'Atto di Adesione.

C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

5. Costi

5.1. Costi gravanti direttamente sul Debitore/Assicurato

5.1.1. Costi gravanti sul premio relativo ad ogni posizione individuale

Caricamenti	
Valore assoluto (cifra fissa)	Euro 20,00
Valore percentuale	60,0%

I costi percentuali sono applicati al premio al netto della cifra fissa.

I costi percentuali sono compresi nei tassi di premio indicati nella tabella di cui al precedente Punto 4.

AVVERTENZA: *il contratto prevede altri costi per accertamenti medici da effettuarsi obbligatoriamente in caso di capitali assicurati superiori ad euro 250.000,00 e/o in caso di età del Debitore/Assicurato superiore a 60 anni e 6 mesi oppure qualora il Debitore/Assicurato desideri che non venga applicato al contratto un periodo di carenza di 90 giorni dall'entrata in vigore dell'assicurazione (Art. 5 Condizioni di Assicurazione). Il costo di tali accertamenti (comprese le visite mediche) sarà pari alla tariffa applicata dalla/dal struttura sanitaria/medico a cui intenderà rivolgersi il Debitore/Assicurato.*

Caricamenti		Quota parte del caricamento percepita dall'intermediario
Valore assoluto (cifra fissa)	Euro 20,00	0%
Valore percentuale	60,0%	83,33%

6. Regime fiscale

È riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto.

Detrazione fiscale dei premi

La parte di premio afferente al rischio morte dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tassazione delle prestazioni assicurate

Le somme dovute dalla Compagnia in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta, in base alla legislazione in vigore alla redazione della presente nota, sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni. Nel caso in cui Beneficiario delle prestazioni sia una persona giuridica, la prestazione finanziata entra nella determinazione del reddito di impresa.

Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza o sede in Italia rilasciata dal contraente in occasione della sottoscrizione della proposta o polizza.

Il contraente si impegna pertanto a comunicare tempestivamente (entro 30 giorni) all'Impresa lo spostamento di residenza o sede in altro Stato Membro dell'Unione Europea.

In caso di mancato adempimento, il contraente sarà responsabile per ogni eventuale pregiudizio causato all'Impresa in conseguenza della mancata comunicazione, ad esempio per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

7. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'Articolo 13 delle Condizioni di Polizza per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

8. Diritto di recesso

Il Debitore/Assicurato può recedere dagli impegni assunti entro i sessanta giorni successivi alla data di stipula del mutuo. Il recesso deve essere effettuato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso CheBanca!; CheBanca! ne darà quindi comunicazione alla Compagnia. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal giorno di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa a CheBanca! il premio annuo pagato al netto della quota relativa al rischio corso; CheBanca! rimborsa al Debitore/Assicurato il premio pagato al netto della quota relativa al rischio corso.

Nello specifico, ai fini del calcolo della quota relativa al rischio corso, l'importo del premio da rimborsare si determina come segue:

$$\text{Premio da rimborsare} = P * (D-G)/D$$

Dove:

P = premio pagato

G = differenza, espressa in giorni, tra la data di richiesta del recesso e la decorrenza del contratto

D = durata del contratto espressa in giorni

Ai fini del calcolo dei giorni, si considera l'anno commerciale composto da 360 giorni.

9. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Si rinvia all'Articolo 7 delle Condizioni di Assicurazione per quanto riguarda la documentazione che è necessario fornire alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni assicurate.

I termini per il pagamento concessi alla Compagnia, dal ricevimento della documentazione completa utile ai fini della liquidazione, sono pari a 30 giorni.

Si evidenzia che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda (art. 2952 del codice civile); decorso inutilmente tale termine le somme maturate saran-

no devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

11. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, e ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati mediante posta, telefax o e-mail all'Ufficio reclami della Società e devono contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione della Società, dell'intermediario o del soggetto di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

In Genertellife, la funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è:

Servizio Tutela Rischi - Unità Quality.

Le modalità di presentazione dei reclami alla società ed i relativi recapiti sono i seguenti:

- Posta:
Genertellife S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality
Via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV)
- Fax:
Genertellife S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality - Fax 041 5939797
- E-mail:
Genertellife S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality
gestionereclami@genertellife-partners.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

È necessario ricorrere alla mediazione obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge per le controversie in materia assicurativa, facendo altresì presente la possibilità di attivare preliminarmente la negoziazione assistita facoltativa. Le istanze vanno presentate per iscritto a Genertellife S.p.A. - Unità Affari Legali, Via Ferretto 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

13. Comunicazioni del Contraente alla Compagnia

Qualora il Debitore/Assicurato abbia dichiarato in fase di compilazione dell'Atto di Adesione la propria professione, si infor-

ma che ai sensi dell'art. 1926 del codice civile eventuali cambiamenti di professione dello stesso devono essere comunicati alla Società affinché questa, entro quindici giorni, possa dichiarare al Contraente se intende:

- a) far cessare gli effetti della copertura;
- b) ridurre il capitale assicurato;
- c) aumentare il premio dovuto.

Se la Società comunica l'intenzione di voler ridurre il capitale o aumentare il premio il Contraente ha a sua volta quindici giorni di tempo per dichiarare se accetta o meno la modifica. In caso di mancata accettazione la copertura cessa automaticamente, salvo il diritto della Società a trattenere la quota di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale la copertura ha avuto effetto.

La mancata pronuncia del Contraente nei termini sopraindicati equivale all'accettazione della modifica comunicata dalla Società.

Le suddette indicazioni sono da ritenersi valide anche nel caso di cambiamenti dell'attività sportiva comunicata in fase di compilazione dell'Atto di Adesione.

14. Conflitto di interessi

La società si è dotata di una politica per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti assicurativi ed ha emanato le relative procedure attuative.

Principi generali per l'identificazione e la gestione dei conflitti di interesse

Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti, la società opera nell'interesse dei clienti e, a tal fine, si impegna ad evitare lo svolgimento di operazioni in cui abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporti rilevanti, intendendosi per tali i rapporti di gruppo o i rapporti di affari propri o di altre società del gruppo.

La società individua le situazioni di conflitto di interessi sin dalla fase di progettazione e, successivamente, in quella di distribuzione dei prodotti.

Con riferimento alla fase di progettazione dei prodotti, la Società definisce chiaramente il posizionamento commerciale dei prodotti al fine di evitare di avere prodotti aventi le medesime caratteristiche e differenti livelli remunerativi per i soggetti che effettuano la distribuzione.

Con riferimento alla fase di distribuzione dei prodotti, è vietata l'adozione di iniziative incentivanti che siano in grado di orientare l'attività degli addetti alla distribuzione verso uno specifico prodotto a parità di caratteristiche con un altro, o verso una determinata operazione in assenza di situazioni oggettive di mercato che la giustifichino. Al riguardo, la società non ha attualmente politiche di incentivazione differenziate rispetto a prodotti aventi le medesime caratteristiche.

Qualora il conflitto di interessi risulti non evitabile, la Società opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei clienti impegnandosi al contempo ad ottenere per i clienti stessi il miglior risultato possibile.

* * * *

Genertel/ife S.p.A è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale

Dott. Manlio Lostuzzi



Documento aggiornato a maggio 2018

Assicurazione temporanea per il caso di morte in forma collettiva
a capitale decrescente a tasso medio a premio unico anticipato

Polizza Collettiva 2.050.011 - Tariffa V5DRJ CB14 ed. 01/2014

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Premessa

Il presente contratto è disciplinato esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni;
- da quanto indicato nel certificato e nelle eventuali Appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

Le parole scritte in Grassetto hanno il significato indicato nel "Glossario".

INDICE

Cosa è assicurato e per quali eventi	1
Cosa non è assicurato	1
Quale sarà il rimborso in caso di Sinistro.....	2
Cosa fare in caso di Sinistro	3
Condizioni Generali.....	4

COSA È ASSICURATO E PER QUALI EVENTI

Art. 1 - Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali, salvo le esclusioni di cui al successivo art. 3 e la **Carenza** di cui al successivo art. 5.

Art. 2 - Persone assicurabili

È assicurabile ciascuna persona fisica che risponda a tutti i seguenti requisiti:

- a) sia di età compresa fra i 18 anni compiuti ed i 70 anni alla data di stipula del **Mutuo** purché l'età a **Scadenza del Mutuo** non superi 80 anni;
- b) abbia stipulato un **Mutuo** con CheBanca! di durata originaria non superiore ai 30 anni.

Sono comunque escluse dalla presente **Polizza collettiva** le persone non in possesso dei sopraindicati requisiti.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 3 - Esclusioni

È esclusa dall'assicurazione la morte causata da:

- a) attività dolosa del **Debitore/Assicurato** o del **Beneficiario**;
- b) partecipazione del **Debitore/Assicurato** a delitti dolosi;
- c) partecipazione attiva del **Debitore/Assicurato** ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se il **Debitore/Assicurato** non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto il **Debitore/Assicurato** si trovasse già nel territorio di accadimento. L'arrivo del **Debitore/Assicurato** in un paese in guerra o similari sarà considerato come partecipazione attiva alle ostilità e, come sopra indicato, comporterà l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;
- d) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;

- e) guida di veicoli e natanti a motore per i quali il **Debitore/Assicurato** non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi; uso e guida di mezzi subacquei;
- f) incidente di volo, se il **Debitore/Assicurato** viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; è comunque esclusa la morte causata da incidente di volo se il **Debitore/Assicurato** viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- g) suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell'eventuale riattivazione della copertura;
- h) infortuni e/o malattie dovuti/correlati a stato di ubriachezza e/o all'abuso di sostanze alcoliche, nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera abuso di sostanze alcoliche la presenza di valori di alcool nel sangue uguali o superiori a 150 mg/dl.

Inoltre, nel caso in cui il capitale assicurato risulti non inferiore a Euro 1.000.000,00, è prevista anche la seguente esclusione:

- i) incidente di volo, salvo se trattasi di volo operato da compagnia aerea di linea regolare e/o di un volo aereo speciale (c.d. charter), noleggiato da una compagnia aerea di linea e/o non di linea. È espressamente escluso il decesso causato da incidente di volo su aerotaxi, elicottero ed ogni altra tipologia di trasporto di persone a domanda sia a titolo oneroso che gratuito, a meno che ciò non sia stato accordato da speciale **Appendice**.

In questi casi, ad eccezione di quello indicato alla lettera a), per il quale non è prevista alcuna prestazione, la **Compagnia** paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.

Salvo deroghe espressamente accordate da speciale **Appendice** alla Polizza, è inoltre esclusa dall'assicurazione la morte causata da:

- j) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- k) pratica di attività sportive professionistiche;
- l) pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
- m) pratica delle seguenti attività sportive:
 - immersioni subacquee non in apnea superiori ai 40 m; immersioni subacquee in grotte, relitti, caverne;
 - scalate oltre il terzo grado, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, sci fuoripista; speleologia;
 - torrentismo; tuffi da altezza superiore i 10 metri; nuoto in mare aperto;
 - surf, sci d'acqua, windsurfing, boardsailing, kitesurfing, moto d'acqua o altri sports acquatici praticati non a livello dilettantistico;
 - vela transoceanica;
 - sport estremi, quali: Bungee jumping, BASE jumping, Parkour, free running, Rooftopping, Speed flying, Speed riding, Streetluge Zorbing e tutti i tipi di skydiving sport (ad esempio: skysurfing - target jumping - swooping - wingsuit o tuta alare);
- n) attività professionale pericolosa che comporti:
 - contatti con materie esplosive, venefiche, chimiche od elettriche
 - attività di rimozione, bonifica, smaltimento dell'amianto;
 - lavori su impalcature o ponteggi di altezze superiori a 15 m;
 - lavori nel sottosuolo o in mare aperto;
 - l'appartenenza non con sole mansioni amministrative o d'ufficio a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, corpo dei Vigili del Fuoco, corpi di protezione civile;
 - aviazione;
 - attività subacquee in genere;
 - guardia giurata;
 - autotrasportatori superiori a 35 q, operatori di pala meccanica.

Al fine di eliminare le esclusioni di cui ai punti k), l), m), n) ed estendere la copertura assicurativa anche per attività sportive e/o professionali non previste, su richiesta del **Debitore/Assicurato**, la **Compagnia** si riserva la valutazione di un eventuale sovra **premio**.

Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

La presente polizza non sarà in alcun modo operante e la Società non sarà tenuta ad erogare alcuna prestazione o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questa polizza, l'erogazione di una prestazione o l'operatività delle garanzie possano esporre la Società a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o della Repubblica Italiana.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Qualora in fase di assunzione il **Debitore/Assicurato** dichiari la sua professione, in caso di cambiamento di professione il **Debitore/Assicurato** dovrà darne immediata comunicazione scritta, pena la possibile perdita di ogni diritto derivante dalla copertura assicurativa. Risulta infatti che, se la nuova professione comporta un aggravamento del rischio, la **Compagnia** può annullare la copertura o condizionare la sua continuazione al pagamento di un sovra **premio**.

Le suddette indicazioni sono da ritenersi valide anche nel caso di cambiamenti dell'attività sportiva comunicata in fase di compilazione dell'Atto di Adesione.

QUALE SARÀ IL RIMBORSO IN CASO DI SINISTRO

Art. 5 - Carenze

La copertura assicurativa è subordinata alla circostanza che il **Debitore/Assicurato** si sia sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla **Compagnia**, accettandone modalità ed oneri.

Qualora il **Debitore/Assicurato**, previo assenso della **Compagnia**, abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, viene applicato un periodo di **Carenza** di 90 giorni dall'entrata in vigore dell'assicurazione durante il quale la **Compagnia** si impegna a corrispondere il capitale assicurato solo nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta:

- di infortunio, esclusa ogni concausa, avvenuto dopo la data di decorrenza, ove per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e tali che siano la causa diretta esclusiva e provata della morte (salvo quanto precedentemente disposto);
- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza:
tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinica generalizzata, encefalite post vaccinica e shock anafilattico (malattia non infettiva).

Il suddetto periodo di **Carenza** viene esteso a cinque anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione qualora il decesso sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata.

Nel caso in cui il **Debitore/Assicurato** si sia sottoposto a visita medica ma abbia rifiutato di effettuare gli esami clinici richiesti e necessari ad accertare l'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, detto periodo di Carenza viene esteso a sette anni.

Art. 6 - Prestazioni assicurate

In caso di morte del **Debitore/Assicurato**, durante il periodo in cui l'assicurazione è in vigore, la presente copertura assicurativa sulla vita prevede la corresponsione ai Beneficiari designati di un importo pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento del finanziamento, consegnato in sede di stipula del finanziamento stesso e calcolato sulla base del tasso di interesse iniziale, alla rata precedente il decesso. Non sono coperte eventuali rate scadute e non pagate né gli interessi fino alla data di rimborso del **Sinistro** da parte della **Compagnia**.

La prestazione assicurata è quindi variabile nel tempo, corrisponde inizialmente all'importo finanziato del **Mutuo** e successivamente decresce e corrisponde in ogni momento al **Capitale residuo** del **Mutuo** stesso.

Trascorsa la **Scadenza** prestabilita la copertura si estingue ed il **Premio** pagato resta acquisito dalla **Compagnia**.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 7 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti deve essere presentata alla Società richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere accompagnata da un documento di identità e codice fiscale degli aventi diritto, qualora non siano già stati presentati o siano scaduti e devono essere allegati le **coordinate bancarie (codice IBAN)**, sottoscritte da tutti i beneficiari della polizza, su cui effettuare il bonifico.

Si riporta di seguito la documentazione necessaria nei singoli casi di liquidazione:

1) *Decesso dell'Assicurato*

Sono necessari, in originale o in copia conforme all'originale:

- certificato di morte;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva autenticata dell'atto di notorietà, da produrre da parte dell'avente diritto, qualora Contraente ed Assicurato coincidano, in modo che dallo stesso risulti se il Contraente abbia lasciato o meno testamento e che questo sia l'ultimo, valido, non impugnato e che nello stesso non siano state indicate esplicitamente la/e polizza/e vita stipulata/e con Genertel/ife S.p.A. Tale documento, da cui risulti l'indicazione degli eredi legittimi e/o testamentari, è necessario altresì qualora i Beneficiari caso morte indicati nel Documento di Polizza non siano identificabili da parte della Società;
- testamento: allegare copia del Verbale di pubblicazione del testamento (solo se nello stesso siano state esplicitamente nominate le polizze stipulate con Genertel/ife);
- relazione del medico curante sulla situazione sanitaria e sulle abitudini di vita dell'assicurato, nonché l'ulteriore documentazione che venisse eventualmente richiesta dalla società (ad esempio cartelle cliniche relative a ricoveri subiti dall'assicurato in un arco temporale compatibile con l'usuale decorso della patologia rilevata dal medico curante; esami clinici; verbale del 118; verbale dell'autopsia ove eseguita; inoltre, in caso di decesso dovuto a causa diversa da malattia, verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di apertura di procedimento penale, copia dei relativi atti);
- relazione medica sulle cause del decesso, al fine di verificare che non ricorrano esclusioni alla liquidabilità del sinistro in relazione ad eventuali cause di morte specificatamente escluse, anche in funzione di limitazioni previste nel periodo di carenza.

CheBanca! provvederà a certificare alla **Compagnia** il **Capitale residuo** del **Mutuo** alla data del decesso.

Per casi particolari la **Compagnia** può richiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

La **Compagnia** esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

NOTA BENE

- a) La presenza di uno o più Beneficiari minorenni o incapaci, implica per il **Debitore/Assicurato** l'obbligo di fornire alla **Compagnia** la dichiarazione del Giudice Tutelare che indichi la persona autorizzata ad incassare l'importo di pertinenza.
- b) Gli aventi diritto (Beneficiari o vincolatari) dovranno sottoscrivere ed inviare alla **Compagnia** l'apposito modulo "trattamento dati personali comuni e sensibili (privacy)".
- c) È a carico di chi domanda la Prestazione Assicurata provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini della **Polizza collettiva**.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 8 - Durata del contratto

Per durata del contratto si intende l'intervallo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di **Scadenza** della singola posizione individuale scelta dal **Debitore/Assicurato** e riportata nel certificato di Adesione e può essere fissata da un minimo di 10 anni ad un massimo di 30 anni.

Le singole coperture assicurative rimangono in vigore fino alla data di **Scadenza** delle stesse indicata nel certificato di Adesione anche se fossero venuti meno gli accordi commerciali tra le parti.

Art. 9 - Versamento del Premio

L'entità del **Premio** dipende dalla durata e dall'ammontare del **Mutuo** finanziato.

L'importo del **Premio** unico è indicato nell'**Atto di Adesione** e nelle eventuali appendici sottoscritte dal **Debitore/Assicurato** e deve essere versato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del **Mutuo**.

Ai fini del pagamento del **Premio**, il **Debitore/Assicurato** nell'Atto di adesione autorizza CheBanca! S.p.A. a versare alla Compagnia il premio unico previsto per la copertura in caso di morte trattenendolo dall'importo del mutuo finanziato.

La **Compagnia** conferisce a CheBanca!, distributrice del prodotto, mandato all'incasso del premio.

Il pagamento del **Premio** si considera come effettuato direttamente a favore della **Compagnia**.

Il Certificato di Adesione costituisce quietanza di pagamento.

Art. 10 - Mutui cointestati

In presenza di contratti di **Mutuo** cointestati, su richiesta dei mutuatari possono essere eventualmente assicurati fino a due contestatari.

In questo caso, per ciascun **Debitore/Assicurato** il **Premio** e la prestazione assicurata vengono calcolati sull'intero importo finanziato del **Mutuo**.

Art. 11 - Dichiarazioni del Debitore/Assicurato

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della **Compagnia**, le dichiarazioni del **Debitore/Assicurato** devono essere veritiere, esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e/o di reticenze relative a circostanze per le quali la **Compagnia** non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la **Compagnia** stessa:

a) quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto:

- di contestare la validità della copertura entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di rifiutare, in caso di morte del **Debitore/Assicurato** e in ogni tempo, qualsiasi pagamento;

b) quando non esiste dolo o colpa grave, ha diritto:

- di recedere dalla copertura entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre, in caso di morte del **Debitore/Assicurato** e in ogni tempo, le prestazioni assicurate in relazione al maggior rischio accertato.

L'inesatta indicazione dell'età del **Debitore/Assicurato** comporta in ogni caso la rettifica dei premi e delle prestazioni assicurate.

Qualora sopravvenga un'evoluzione dello stato di salute del **Debitore/Assicurato** prima della decorrenza della garanzia che modifica le dichiarazioni riportate sul questionario sanitario o la documentazione presentata per la sottoscrizione della polizza, il **Debitore/Assicurato** è tenuto ad informare la **Compagnia** pena la nullità della copertura. In questo caso la **Compagnia** si riserva il diritto di richiedere nuovi accertamenti sanitari e di rivedere le condizioni di accettazione o di rifiutare il rischio.

Art. 12 - Beneficiari

Il **Debitore/Assicurato** designa i Beneficiari delle prestazioni assicurate in caso di decesso, e può in qualsiasi momento revocare, integrare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata integrata o modificata dopo che il **Debitore/Assicurato** ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla **Compagnia**, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio.

La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche, integrazioni o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla **Compagnia** o fatte per testamento.

Art. 13 - Decorrenza, entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto collettivo si considera concluso e decorre dalla data in cui il Contraente sottoscrive il contratto di assicurazione rilasciato dalla Compagnia.

Per ciascuna posizione individuale, la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del contratto di mutuo ed è subordinata:

- alle dichiarazioni rese del Debitore/Assicurato al momento dell'adesione;
- all'esito favorevole degli eventuali accertamenti sanitari previsti;
- alla condizione che il Debitore/Assicurato abbia autorizzato CheBanca! a versare alla Compagnia il premio annuo indicato nell'atto di adesione e nelle eventuali appendici da lui sottoscritte.

Art. 14 - Diritto di recesso

Il **Debitore/Assicurato** può recedere dagli impegni assunti entro i sessanta giorni successivi alla data di stipula del mutuo. Il recesso deve essere effettuato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso CheBanca!;

CheBanca! ne darà quindi comunicazione alla Compagnia. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal giorno di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa a CheBanca! il premio pagato al netto della quota relativa al rischio corso; CheBanca! rimborsa al Debitore/Assicurato il premio pagato al netto della quota relativa al rischio corso.

Nello specifico, ai fini del calcolo della quota relativa al rischio corso, l'importo del premio da rimborsare si determina come segue:

Premio da rimborsare = $P * (D-G)/D$

Dove:

P = premio pagato

G = differenza, espressa in giorni, tra la data di richiesta del recesso e la decorrenza del contratto

D = durata del contratto espressa in giorni

Ai fini del calcolo dei giorni, si considera l'anno commerciale composto da 360 giorni.

Art. 15 - Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia al seguente indirizzo:

Genertellife S.p.A.

Ufficio reclami - Funzione quality

Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV)

Fax 041 5939797

gestionereclami@genertellife-partners.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.13.31, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Art. 16 - Informazioni

Il **Debitore/Assicurato** o gli aventi diritto possono richiedere informazioni inerenti le Condizioni Contrattuali e le modalità di denuncia di **Sinistro** telefonando al **Numero Verde 800 018011** (il servizio è operativo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.15).

Art. 17 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da parte di CheBanca! o del **Debitore/Assicurato** dovranno essere fatte per iscritto. Eventuali comunicazioni da parte della **Compagnia** al **Debitore/Assicurato** verranno effettuate all'ultimo indirizzo conosciuto.

Prima di essere vincolato dal contratto di assicurazione a distanza, il **Debitore/Assicurato** potrà scegliere di:

1. ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente (ad esempio: il fascicolo informativo, il Certificato di Adesione, etc.) e le comunicazioni previste durante la vigenza del contratto su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
2. richiedere di ricevere, in qualunque momento e senza oneri, la documentazione sopra indicata su supporto cartaceo;
3. modificare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata.

La **Compagnia** richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione da parte dell'Debitore/Assicurato dell'atto di adesione inviati. Il Debitore/Assicurato, per la sottoscrizione e la restituzione dello stesso, potrà utilizzare a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole.

Art. 18 - Estinzione totale/parziale o trasferimento del Mutuo

Nel caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del **Mutuo**, CheBanca! propone al mutuatario le seguenti opzioni:

- a) la risoluzione del presente contratto di assicurazione accessorio al principale contratto di **Mutuo**. In tale ipotesi la **Compagnia**, attraverso CheBanca!, restituisce la parte di **Premio** pagato relativo al periodo residuo rispetto alla sca-

denza originaria. Essa è calcolata:

- per la parte di premio al netto dei costi (premio puro), in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo;
- per la parte di premio relativa ai costi, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

Nello specifico, l'importo del premio da rimborsare si determina sommando i risultati delle seguenti formulazioni:

Rimborso premio puro: $(P_{vita} - F) * (1-H) * (N-K)/N * C_{est} / C_{iniz}$

Rimborso dei costi: $((P_{vita} - F) * H + F) * (N-K)/N$

Dove:

P_{vita} = premio versato

F = costi fissi sul premio

H = costi percentuali sul premio

N = durata della copertura assicurativa (in anni e frazione di anno)

K = anni e frazione di anno trascorsi dalla data di decorrenza alla data di estinzione anticipata totale o trasferimento del mutuo

C_{iniz} = capitale assicurato iniziale

C_{est} = capitale assicurato al momento dell'estinzione

Ai fini del calcolo delle frazioni di anno si considera l'anno commerciale composto da 360 giorni.

Esempio di estinzione totale

P_{vita} = 690,00 euro, H=60%, F= 20 euro, N= 120 mesi, K= 24 mesi, C_{iniz} = 50.000,00 euro

C_{est} = 41.850,00 euro

Rimborso premio puro = $(690,00 - 20) * (1-60%) * (120-24)/120 * 41.850,00/50.000,00 = 179,45$ euro

Rimborso costi = $((690,00 - 20) * 60% + 20) * (120-24)/120 = 337,60$ euro

Rimborso totale = 517,05 euro

La Compagnia, attraverso CheBanca!, fornisce al mutuatario il conteggio dell'importo rimborsato.

b) In alternativa a quanto previsto al precedente punto, la **Compagnia**, su richiesta del mutuatario effettuata per il tramite di CheBanca!, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale. La prestazione assicurata rimane commisurata all'originario piano di ammortamento del **Mutuo**.

Il mutuatario indica eventualmente il nuovo Beneficiario. In tale ipotesi non è previsto alcun rimborso di **Premio**.

Nel caso di estinzione anticipata parziale, la copertura assicurativa offerta dal presente contratto di assicurazione accessorio al principale contratto di **Mutuo** continua, modificando la prestazione assicurata che corrisponde al debito residuo ricalcolato in funzione dell'importo rimborsato. La Compagnia, attraverso CheBanca!, restituisce la parte di **Premio** pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Essa è calcolata:

- per la parte di premio al netto dei costi (premio puro), in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo oggetto di rimborso;
- per la parte di premio relativa ai costi, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura e al capitale assicurato oggetto di rimborso.

La Compagnia, attraverso CheBanca!, fornisce al mutuatario il conteggio dell'importo rimborsato.

Art. 19 - Aspetti civilistici e fiscalità dei premi e delle prestazioni

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 c.c., il **Beneficiario** acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso del **Debitore/Assicurato** non rientrano nell'asse ereditario.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c., le somme dovute al **Debitore/Assicurato** in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico del **Debitore/Assicurato** o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Detrazione fiscale dei premi

La parte di premio afferente al rischio morte dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita per il caso di morte, in base alla legislazione in vigore alla redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, **sono esenti da qualsiasi imposta**.

Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza o sede in Italia rilasciata dal contraente in occasione della sottoscrizione della proposta o polizza.

Il contraente si impegna pertanto a comunicare tempestivamente (entro 30 giorni) all'Impresa lo spostamento di residenza o sede in altro Stato Membro dell'Unione Europea.

In caso di mancato adempimento, il contraente sarà responsabile per ogni eventuale pregiudizio causato all'Impresa in conseguenza della mancata comunicazione, ad esempio per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza.

Art. 20 - Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato viene redatto in lingua italiana.

Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la **Compagnia** a proporre quella da utilizzare.

Art. 21 - Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Art. 22 - Foro competente

Per le controversie, il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del **Contraente**, o del **Debitore/Assicurato** o del **Beneficiario** o dei loro aventi diritto.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a quest'ultimo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la **Compagnia** ed il **Contraente** oppure dovuti per Legge.

Atto di adesione

Documento sottoscritto dal **Debitore/Assicurato** mediante il quale lo stesso aderisce all'Assicurazione.

Banca erogatrice

Istituto di Credito che eroga il **Mutuo** a favore del **Debitore/Assicurato**, e cioè CheBanca!.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata nell'**Atto di adesione** dal **Debitore/Assicurato** che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento.

Capitale in caso di decesso

Importo liquidato dalla **Compagnia** in caso di decesso del **Debitore/Assicurato** nel corso della Durata contrattuale agli aventi diritto.

Capitale residuo

Debito residuo a carico del **Debitore/Assicurato** relativamente al **Mutuo** previsto dal piano di ammortamento del finanziamento, consegnato in sede di stipula del finanziamento stesso e calcolato sulla base del tasso di interesse iniziale.

Carenza

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo la **Compagnia** non corrisponde la prestazione assicurata.

Compagnia

Compagnia autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche **Compagnia** o Impresa di Assicurazione, con la quale CheBanca! stipula il contratto di assicurazione.

Condizioni di Assicurazione

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Contratto collettivo

Il documento che prova l'Assicurazione stipulata dal Contraente nell'interesse dell'Debitore/Assicurato.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione con la **Compagnia** per conto dei Debitori/Assicurati e cioè CheBanca! con sede legale in Viale Bodio, 37 Palazzo 4 20158 Milano (Italia), capitale sociale € 220.000.000,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10359360152, iscritta in data 5 Ottobre 2007 al numero D000203096 del Registro Unico degli Intermediari assicurativi.

Data di decorrenza della copertura

Data di entrata in vigore della singola copertura.

Debitore/Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale la copertura è in vigore.

Età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'Debitore/Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno

ISVAP

Si veda alla voce "IVASS".

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (succeduto, dal 1° gennaio 2013, in tutti i poteri, funzioni e competenze ad ISVAP) che opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, per garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori.

Liquidazione

Pagamento agli aventi diritto (Beneficiari) della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Mutuo

Il contratto stipulato tra CheBanca! e il **Debitore/Assicurato** avente per oggetto la concessione al **Debitore/Assicurato** di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili.

Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'**IVASS** che la **Compagnia** deve consegnare a CheBanca! e al **Debitore/Assicurato** prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla **Compagnia**, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della contratto.

Polizza collettiva

Il documento che prova l'Assicurazione stipulata da CheBanca! nell'interesse del **Debitore/Assicurato**.

Premio

Importo che CheBanca! versa alla **Compagnia** quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto in nome e per conto del **Debitore/Assicurato**.

Recesso

Diritto del Debitore/Assicurato di recedere dalla copertura entro 60 giorni dalla data di stipula del mutuo.

Scadenza

Data in cui cessano gli effetti della copertura.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto (decesso del **Debitore/Assicurato**) e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

Supporto durevole

Qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano esser agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tecnica di comunicazione a distanza

Le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

Documento aggiornato a maggio 2018



Genertellife Partners è un marchio commerciale di Genertellife S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) - numero verde 800 018011 Capitale sociale € 168.200.000,00 int. ver. - iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n.1.00141 - Codice fiscale e Registro Imprese di Treviso-Belluno 00979820321 - partita iva 06515871009 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) p.t. Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - partners@pec.genertellife.it - www.genertellife-partners.it

COPIA PER GENERTELLIFE

ATTO DI ADESIONE ASSICURAZIONE VITA

COPERTURA TEMPORANEA CASO MORTE GENERTELLIFE ABBINATA AL MUTUO CHEBANCA!
(polizza collettiva n.2.050.011 - V5DRJ CB14 ed. 01/2014)

Atto di adesione n. _____

Abbinato al mutuo n. _____

DATI DEL DEBITORE/ASSICURATO

Nome _____ Cognome _____ Sesso _____
Nato/a a: _____ Prov. _____ il _____ CF _____
Nazione di cittadinanza* _____
Indirizzo di residenza** _____ N. _____
Comune _____ CAP _____ Prov. _____
Tel. _____ E-mail _____

* Indicare obbligatoriamente la nazione di cittadinanza, in via prioritaria quella estera se esistente.

** Il domicilio corrisponde all'indirizzo di residenza sopraindicato, salvo diversa dichiarazione del Cliente.

PRESTAZIONE, PREMIO, DURATA E COSTI

PRESTAZIONE ASSICURATA	SOMMA ASSICURATA INIZIALE	DURATA DELLA COPERTURA
Capitale in caso di morte	Euro _____	_____ (in anni)

Limite rimborso: il rimborso massimo è pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento del finanziamento, consegnato in sede di stipula del finanziamento stesso e calcolato sulla base del tasso di interesse iniziale.

PREMIO UNICO ANTICIPATO

trattenuto dall'importo finanziato Euro _____

La parte di premio afferente al rischio morte dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche, non sono previste imposte sul premio.

Costi effettivamente sostenuti dal Debitore/Assicurato: Euro _____

Importo percepito dall'intermediario: Euro _____

ESTREMI DEL DOCUMENTO E DATI INTEGRATIVI DEL DEBITORE/ASSICURATO

Tipo di documento (inserire Carta d'Identità/Patente auto) _____

Documento N. _____

Data rilascio _____

Località rilascio _____



Genertellife Partners è un marchio commerciale di Genertellife S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) - numero verde 800 018011 Capitale sociale € 168.200.000,00 int. ver. - iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n.1.00141 - Codice fiscale e Registro Imprese di Treviso-Belluno 00979820321 - partita iva 06515871009 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) p.t. Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - partners@pec.genertellife.it - www.genertellife-partners.it

BENEFICIARI CASO MORTE

Gli eredi legittimi dell'Assicurato Altri

Qualora i beneficiari non siano gli "eredi legittimi", indicare di seguito i dati anagrafici dei beneficiari prescelti:

Nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, PEP (S/N), Rapporto con l'Assicurato (compilare con "parentela o "lavoro" o, se diverso dalle precedenti descrizioni, specificare il rapporto)

Salvo diversa indicazione da parte dell'Assicurato, il capitale liquidabile in caso di morte dell'Assicurato verrà suddiviso, tra i Beneficiari designati, in parti uguali.

COPERTURE ASSICURATIVE ABBINATE AI MUTUI

Preso atto che:

- A) CHEBANCA! ha stipulato con GENERTELLIFE per conto dei propri Clienti che sottoscrivono un Mutuo, la polizza collettiva di Assicurazione Vita n° 2.050.011, concernente una copertura assicurativa caso morte a copertura del debito residuo relativo al finanziamento sottoscritto;
- B) le coperture assicurative comportano una prestazione iniziale pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento del finanziamento, consegnato in sede di stipula del finanziamento stesso e calcolato sulla base del tasso di interesse iniziale, alla rata precedente il decesso;
- C) le coperture assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo ed hanno una durata coincidente con la durata del mutuo stesso con il massimo comunque di 30 anni;
- D) il pagamento ai beneficiari della prestazione assicurata in base al contratto collettivo avrà piena efficacia liberatoria a favore di GENERTELLIFE in relazione agli obblighi assunti da quest'ultima con il presente contratto collettivo;

dichiaro:

di aderire in qualità di Assicurato al suddetto contratto collettivo;

autorizzo:

CHEBANCA! a versare a GENERTELLIFE il premio unico previsto per la copertura in caso di morte, nella misura sotto indicata e a trattenere tale premio dal finanziamento del mutuo.

Importo del premio unico € _____

L'importo del suddetto premio è da ritenersi valido fino al _____

Si precisa che l'importo del premio sarà quello sopra indicato soltanto nel caso in cui la successiva dichiarazione del debitore/assicurato risulti nei parametri standard (stato di salute, valori somatici). In caso contrario la Compagnia si riserva di confermare l'importo di premio attraverso ulteriori accertamenti medici ovvero di integrarlo attraverso una appendice all'atto di adesione con evidenza dell'eventuale sovra premio.

Luogo e data

Firma Debitore/Assicurato



Genertellife Partners è un marchio commerciale di Genertellife S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) - numero verde 800 018011 Capitale sociale € 168.200.000,00 int. ver. - iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n.1.00141 - Codice fiscale e Registro Imprese di Treviso-Belluno 00979820321 - partita iva 06515871009 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) p.t. Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - partners@pec.genertellife.it - www.genertellife-partners.it

Agli effetti della validità della adesione al suddetto contratto collettivo, dichiaro espressamente:

- di aver ricevuto il Fascicolo Informativo che si compone di Nota informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario e del Fac-simile dell'Atto di Adesione;
- di dare il consenso alla conclusione del contratto ai fini dell'art. 1919 del Codice Civile;
- di aver letto, di approvare e di accettare le Condizioni di Assicurazione, facenti parte del Fascicolo Informativo consegnatemi unitamente al presente Atto di Adesione;
- di essere consapevole che le informazioni inerenti lo stato di salute devono corrispondere a verità ed esattezza. Qualora tra il momento della sottoscrizione dell'Atto di Adesione e la stipula del Mutuo intervengano nuovi fattori inerenti il mio stato di salute, dovrò darne sollecita comunicazione a Genertellife prima della stipula, per il tramite di CHEBANCA!, al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione previste;
- di prosciogliere dal segreto tutti i medici alle cui prestazioni sia ricorso o dovessi ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione del presente questionario, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, gli Enti e Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che mi riguardino, ai quali, anche dopo il verificarsi dell'evento, la Compagnia credesse di rivolgersi, espressamente autorizzandoli ed invitandoli a rilasciarle ogni relativa informazione, certificazione e documentazione. Acconsento inoltre che la Compagnia fornisca informazioni sul mio conto ad altri Enti ai fini assicurativi o riassicurativi.
- di aver preso atto che la decorrenza delle coperture assicurative è subordinata e contestuale alla stipula del Mutuo presso CHEBANCA!
- di essere stato informato in merito alla valutazione effettuata dal distributore sulla coerenza del presente Atto di adesione rispetto alle esigenze assicurative da me manifestate, in conformità alle vigenti disposizioni;
- dichiaro di aver scelto per l'invio da parte della Compagnia della documentazione precontrattuale, contrattuale e delle comunicazioni previste dalla normativa vigente
 - il supporto cartaceo
 - il supporto durevole
- dichiaro di essere consapevole del diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione su supporto cartaceo della documentazione precontrattuale, contrattuale e delle comunicazioni previste dalla normativa vigente e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza scelta;
- dichiaro che mi sono state fornite tutte le informazioni previste dall'articolo 12, 1° comma, lett. b), del Regolamento Isvap n. 34 del 19 marzo 2010 (codice identificativo dell'addetto, descrizione delle principali caratteristiche del contratto, premio totale del contratto di assicurazione, eventuale esistenza del diritto di recesso e di altre imposte).

Luogo e data

Firma Debitore/Assicurato

- Dichiaro, in particolare, di aver attentamente letto l'Art. 3 - 5 delle Condizioni di Assicurazione riguardanti le esclusioni di copertura, con particolare riferimento alla pratica di sport e a professioni ed i periodi di carenza.

Luogo e data

Firma Debitore/Assicurato



Genertellife Partners è un marchio commerciale di Genertellife S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) - numero verde 800 018011 Capitale sociale € 168.200.000,00 int. ver. - iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n.1.00141 - Codice fiscale e Registro Imprese di Treviso-Belluno 00979820321 - partita iva 06515871009 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) p.t. Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - partners@pec.genertellife.it - www.genertellife-partners.it

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali (1), da Lei forniti o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertellife S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza (2);
 - (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (2)
 - (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)
 - (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative (2);
 - (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere.
- La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale

La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- 1) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife;
- 2) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertellife S.p.A., Via Ferretto 1, 31021 Mogliano Veneto; e-mail: privacy@genertellife.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchese 14 31021.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE (3).

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.genertellife.it.



Genertellife Partners è un marchio commerciale di Genertellife S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) - numero verde 800 018011 Capitale sociale € 168.200.000,00 int. ver. - iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n.1.00141 - Codice fiscale e Registro Imprese di Treviso-Belluno 00979820321 - partita iva 06515871009 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) p.t. Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - partners@pec.genertellife.it - www.genertellife-partners.it

Il sito **www.genertellife.it** riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull'utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l'esperienza di navigazione sul sito e sull'app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertellife all'uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:

- tracciano le visite al sito e all'app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzionamento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;
- supportano l'attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell'app o dei clienti della Compagnia;
- personalizzano i contenuti del sito web e dell'app in funzione della navigazione dell'utente e del suo comportamento.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia – UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consorzi (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

I MIEI CONSENSI PRIVACY

Consenso contrattuale (obbligatorio)

Preso atto dell'informativa, firmando, AUTORIZZO Genertellife a trattare le categorie particolari di miei dati personali, tra cui i dati relativi alla mia salute, con le finalità del trattamento illustrate sub (i), (ii), (iii), (iv) e (v), per quanto necessario all'erogazione dei servizi richiesti o in mio favore previsti, nonché la loro comunicazione ai soggetti sopraindicati ed il trattamento da parte di questi ultimi.

Consensi commerciali e di profilazione commerciale (facoltativi)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertellife e Genertel;

Acconsento Non acconsento

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.

Acconsento Non acconsento

FIRME DI SOTTOSCRIZIONE

Luogo e data

Firma Debitore/Assicurato

Documento aggiornato a settembre 2018



Genertellife Partners è un marchio commerciale di Genertellife S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) - numero verde 800 018011 Capitale sociale € 168.200.000,00 int. ver. - iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n.1.00141 - Codice fiscale e Registro Imprese di Treviso-Belluno 00979820321 - partita iva 06515871009 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) p.t. Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - partners@pec.genertellife.it - www.genertellife-partners.it